

SCHEMA DI CONVENZIONE

REP. N°

COMUNE DI VALGRISENCHÉ (Valle d'Aosta)

Convenzione ai sensi della l.r. 15/1988 per il servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) stagione invernale 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 ed eventuale rinnovo per le stagioni 2014/2015 – 2015/2016.

L'anno duemilaundici (2011) , addì _____ del mese di _____ nella sede comunale di Valgrisenche.

Avanti a me PLAT Cecilia, Segretario comunale, si sono costituiti:

1) **MORET Riccardo**, nato _____ , nella sua veste di Sindaco del **Comune di Valgrisenche**, presso cui si domicilia per la sua carica, il quale dichiara di agire in nome per conto del Comune stesso, C.F. 00101190072;

3) _____ , nato _____ , residente _____ , nella sua qualità di amministratore della _____ , con sede _____ – P.IVA _____ , in nome e per conto della quale dichiara di agire.

PREMESSO

- che a seguito di apposita intesa con il Comune di Arvier, si è addivenuti alla determinazione di provvedere all'appalto del servizio in parola attraverso un'unica gara, da espletarsi a cura del Comune di Valgrisenche, sia per l'aviosuperficie di Bonne (Valgrisenche) sia per quella di Planaval (Arvier), ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2, comma 6 della legge 4.03.1988 n. 15, e che il Comune di Arvier, con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 06.11.2002 ha stabilito, inoltre, di dare mandato al Comune di Valgrisenche affinché provveda all'effettuazione di un'unica gara per le due aviosuperfici di Arvier e di Valgrisenche;

- che con deliberazione n. _____ della Giunta Comunale del _____ , esecuti-

va a termini di legge, veniva stabilito di appaltare il servizio pubblico di trasporto sciatori con aeromobili (eliski) per il triennio 2010-2013 ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

- che con determinazione del segretario in data _____ la gara relativa al trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) veniva annullata/revocata in autotutela;

- che con lettera ns. prot. n. _____, in data _____ la Ditta _____ risultava aggiudicataria del servizio di seguito Ditta;

ciò premesso,

I predetti Signori, della cui identità e capacità io Segretario Comunale sono certo, rinunciando espressamente e spontaneamente alla assistenza di testimoni stipulano e convengono quanto segue a mio mezzo.

ART. 1 – Il Comune di Valgrisenche autorizza la Ditta aggiudicataria con sede legale _____ ad organizzare ed a garantire, nell'ambito dei territori dei Comuni di Valgrisenche ed Arvier, un servizio di eliski sulle aviosuperfici appartenenti ai Comuni di Valgrisenche ed Arvier nel comprensorio n° 5 così come individuato nell'allegato A) della L.R. 4.3.1988 n.15.

ART. 2 – La Ditta, di seguito denominata semplicemente Ditta, dichiara di conoscere e si impegna ad osservare le norme vigenti in materia, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dall'eventuale non applicazione delle stesse, nell'ambito delle attività che la Ditta organizza ai sensi della presente convenzione.

ART. 3 – La Ditta s'impegna ad organizzare l'attività di eliski nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regionale 15/98 ed in particolare dall'articolo 3, e nel pieno rispetto delle clausole e condizioni concordate con l'Ente appaltante, ivi com-

preso le norme del bando di gara e l'offerta tecnica proposta.

In particolare la Ditta. s'impegna ad osservare le seguenti prescrizioni:

A) Ogni gruppo di sciatori aviotrasportati dovrà essere assistito nella discesa da una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci ai sensi dell'art. 16 del Decreto Assessorato Regionale del Turismo n.6 del 29.2.1988 e Legge Regionale n. 58 del 16.9.1991 regolarmente abilitati ed assicurati per lo svolgimento della pratica di eliski;

B) Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di tipo professionale per il collegamento radio. Gli accompagnatori dovranno essere muniti di nr 1 ARTVA e di uno zaino airbag ABS;

C) L'accompagnatore del gruppo è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati dal momento dello sbarco e sino al termine della discesa, e di ogni altra violazione delle norme vigenti in materia alpinistica. Ha inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa. A garanzia di tali obblighi deve essere dotato di adeguate coperture assicurative in relazione all'attività svolta.

D) La Ditta dovrà, a propria cura, segnalare le aviosuperfici conformemente a quanto stabiliscono le norme o le consuetudini in materia;

E) In caso di incidente occorso a gruppi eliotrasportati, la Ditta dovrà comunicare e richiedere nel più breve tempo possibile l'intervento del Servizio Regionale della Protezione Civile.

ART. 4 – La Ditta esercente il servizio è autorizzata ad utilizzare gli elicotteri per l'organizzazione del servizio tipo _____ in base a quanto previsto dalla normativa regionale e piloti che abbiano già esperienza di eliski; In caso di

avaria di un elicottero dovrà provvedere immediatamente alla sua sostituzione per non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;

ART. 5 – I voli dovranno essere coordinati da un unico responsabile il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Amministrazione Comunale. Tale responsabile dovrà dimostrare, tramite titoli e/o curriculum in forma di autodichiarazione, di avere esperienza di eliski e una buona conoscenza del territorio dove si svolge l'attività di eliski, e una discreta conoscenza delle lingue italiana, francese, ed inglese.

ART. 6 – Le aviosuperfici di partenza, di quota e di recupero, nonché gli itinerari di volo autorizzati per l'organizzazione del servizio di eliski di cui alla presente convenzione si desumono dal Decreto n° 78 del 28.01.1987 del Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta e dalla planimetria in scala 1/10.000, già concordata nel contenuto con le stazioni forestali di Arvier e Pré Saint Didier, competenti per territorio, e con l'Unione Valdostana Guide d'Alta Montagna alla quale è stata inviata, a suo tempo, copia a cura e spese del Comune.

ART. 7 – - Il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi nelle ore previste dalla normativa regionale in materia.

ART. 8 – Al fine di non creare pregiudizio alla attività di scialpinismo, il responsabile di cui al punto 5. dovrà concordare con gli operatori turistici la pianificazione dei voli.

ART. 9 - Dovrà essere concessa la priorità alla clientela soggiornante nelle strutture alberghiere ricettizie del comprensorio di Valgrisenche e Arvier e privilegiare la Società Guide e Scuola di Sci locali, previa la loro disponibilità. La clientela dovrà essere distribuita equamente nelle strutture ricettive locali.

ART. 10 - L'agibilità delle aviosuperfici in quota, di recupero e di base è limitata al

periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 ed il 15 maggio 2011. La Ditta esecutrice del servizio s'impegna a mantenere agibile le aviosuperfici di accesso di Bonne e Planaval.

ART. 11 - La presente convenzione ha validità per le stagioni invernali 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 ed eventuale rinnovo per gli anni 2014/2015 – 2015/2016, come previsto dal bando di gara.

ART. 12 - Il diritto di sorvolo che la Ditta dovrà versare al Comune di Valgrisenche è pari ad Euro, come da offerta di gara, oltre ad Euro 65,00 Iva esclusa, per ogni rotazione effettuata, nell'ambito della stagione invernale 2010/2011. La Ditta dovrà, settimanalmente, presentare in Comune il rapportino dei voli effettuati ed il Comune provvederà ad effettuare i calcoli dell'importo ed i versamenti dovranno avere le seguenti tempistiche: 1° versamento entro metà marzo, 2° versamento entro fine aprile e il saldo entro fine giugno. La ricevuta rilasciata dal tesoriere comunale comprovante l'avvenuto versamento, dovrà essere consegnato all'ufficio di Segreteria del Comune di Valgrisenche.

ART. 13 – Il controllo dell'osservanza delle clausole contenute nella a presente convenzione e nei suoi allegati sarà effettuato dagli Organi istituzionali del Comune di Valgrisenche.

ART. 14 – L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio potrà revocare l'autorizzazione e risolvere la presente convenzione qualora i contenuti della stessa o le norme in materia di disciplina di volo alpino non vengano rispettate dalla Ditta assuntrice del servizio.

ART. 15 – è vietato il subappalto salva espressa autorizzazione del Comune.

ART 16 - Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Società concessionaria.

ART. 17 – A garanzia degli obblighi discendenti dalla presente convenzione, la Ditta presenterà cauzione definitiva ai sensi di Legge.

Art. 18 Per qualsiasi controversia è competente il foro di Aosta

Art. 19 Tracciabilità flussi

Ai sensi e per gli effetti della L. 13/08/2010 N. 136, a pena di nullità assoluta, sia la stazione appaltante sia l'appaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -----

La presente convenzione, conforme alla espressa volontà delle parti, composta di n. 5 facciate intere oltre alle quattordici righe della presente facciata, viene letta alle parti che la confermano e la sottoscrivono.

IL SINDACO, MORET Riccardo

LA DITTA

IL SEGRETARIO COMUNALE. Plat Cecilia